IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)";

VISTA la domanda del Sig. Mathieu MATTEI, cittadino francese nato a Bastia (Francia) il 26 maggio 1992, volta a chiedere il riconoscimento del titolo di qualifica estero, conseguito in Francia, per poter svolgere in Italia la professione di Spedizioniere, ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 1442;

VISTO che l'interessato ha documentato di aver ottenuto, in data 18 ottobre 2017, il "Certificato di laurea – Laurea Magistrale" presso la HEC School of Management, conseguendo il titolo di "*Grande Master*" approvato dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca della Repubblica Francese;

CONSIDERATO che il richiedente ha studiato a tempo pieno presso la "*Grande Ecole*" della HEC School of Management per un periodo quinquennale, conseguendo un Bachelor Degree, terminando un periodo di Stage in azienda e un "*Digital Major*";

VISTO che il Sig. Mathieu MATTEI ha, inoltre, documentato di aver conseguito la *Attestation de Capacitè a l'exercise de la profession du "Commissionaire de Transport"* (tradotto, "Attestazione di capacità all'esercizio della professione di spedizioniere") in data 12 dicembre 2017 a Parigi (Francia), rilasciata dal Ministero dei Trasporti della Repubblica Francese;

VISTO il Documento intestato del Registro del Tribunale di Parigi denominato "Estratto di iscrizione principale al registro commerciale e delle imprese" ove il Sig. Mathieu

MATTEI è indicato quale Direttore generale della società “Foresea Technologies”, immatricolata il giorno 10 ottobre 2017;

VISTI gli estratti di iscrizione principale al registro commerciale e delle imprese della società “Foresea Technologies” presso il Registro del Tribunale Commerciale di Parigi (Francia) relativi alle seguenti date: 11 ottobre 2017; 4 settembre 2018; 1 aprile 2019; 9 agosto 2020; 20 maggio 2021; 5 maggio 2022, ove si rileva che la indicata società svolge le seguenti attività: Sviluppo, commercializzazione e utilizzo di una piattaforma di trasporto nazionale; Sviluppo, commercializzazione e utilizzo di una piattaforma di trasporto internazionale;

VISTO il Documento intestato del Ministero dei Trasporti, denominato *Certificat d’Inscription au registre des Commissionaire de Transport* (tradotto, “Certificato di iscrizione al registro degli Spedizionieri”) rilasciato alla Foresea Technologies in data 13 ottobre 2017 dal Prefetto della Regione “*Ile de France*”;

VISTO il Certificato del casellario giudiziale rilasciato il 31 luglio 2022 dal Ministero della Giustizia della Repubblica Francese, Direzione degli affari penali e della grazia, Casellario Giudiziale Nazionale, con esito “non è riportata alcuna condanna relativa alla persona interessata”;

CONSIDERATO che l’Autorità francese competente per la Direttiva 2005/36/CE, consultata tramite l’Internal Market Information System (in acronimo IMI) della Commissione europea, con la IMI n. 459495 trasmessa in data 8 dicembre 2022, ha informato che il Sig. Mathieu MATTEI *è abilitato a svolgere in modo indipendente la professione di “Spedizioniere (multimediale)”, avendo conseguito un titolo di qualifica professionale riconosciuto che dà accesso all’esercizio di detta attività. Il certificato di idoneità professionale all'esercizio della professione di spedizioniere è stato rilasciato al sig. Mathieu MATTEI dalla direzione regionale dell'Ile-de-France (DRIEAT). I documenti allegati alla domanda attestano il livello di studi universitari convalidato dal rilascio del certificato di idoneità professionale al sig. Mathieu MATTEI. Pertanto, dai documenti esaminati, risulta che il sig. MATTEI sia idoneo all'esercizio della professione di spedizioniere*;

CONSIDERATO altresì che la medesima Autorità francese, con la citata IMI n. 459495, ha inoltre confermato che *il professionista non è oggetto di sanzioni disciplinari o penali di natura professionale nel territorio francese, anche con effetti temporanei, né oggetto di procedure di fallimento*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo 206/2007, come modificato dal decreto legislativo n. 15/2016, la convocazione della Conferenza di servizi è facoltativa;

SENTITE le associazioni di categoria e ricevuto il parere conforme di “Fedespedi” in data 15 dicembre 2022;

RITENUTO che, sulla base della documentazione agli atti e della risposta ottenuta dall’Autorità di Coordinamento francese, ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, il titolo denominato *Attestation de Capacitè a l’exercise de la profession du “Commissionaire de Transport”* è idoneo a consentire in Italia l’esercizio dell’attività di Spedizioniere, di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442, senza necessità di misure compensative;

TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta dall’interessato, in data 8 agosto 2022 tramite bonifico bancario, eseguito dalla Banca Qonto S.p.A. alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d’Italia;

DECRETA

1. Al Sig. Mathieu MATTEI, cittadino francese nato a Bastia (Francia) il 26 maggio 1992, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo 206/2007, è riconosciuto il titolo di qualifica professionale, citato in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell’attività di Spedizioniere, di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442, senza necessità di misure compensative per le motivazioni indicate in preambolo.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: www.mise.gov.it, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Loredana GULINO

Firmato digitalmente da: Loredana Gulino
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 29/12/2022 16:00:10